

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/04/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29294-il-collegio-ricorda-che-il-durc-un-documento-unitario-che-accerta-la-posizione-contributiva-dell-azienda-richiedente-sulla-base-della-sua-posizione-complessiva-secondo-un-riscontro-di-natura-tele>

Autore: Lazzini Sonia

Il Collegio ricorda che il DURC è un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell'azienda richiedente sulla base della sua posizione complessiva secondo un riscontro di natura telematica a livello nazionale, indipendentemente dall'ufficio

Tar Sardegna, Cagliari, 10.03.2010 n. 292

Il Collegio ricorda che il DURC è un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell'azienda richiedente sulla base della sua posizione complessiva secondo un riscontro di natura telematica a livello nazionale, indipendentemente dall'ufficio periferico al quale la richiesta viene presentata.

In tal senso possono essere citate le circolari INPS n. 92 del 26 luglio 2005 e n. 122 del 30 dicembre 2005.

Le modalità di richiesta e di rilascio del DURC sono strutturate secondo una impostazione unificatrice degli adempimenti sia dei richiedenti sia degli enti competenti alla riscossione delle contribuzioni previdenziali. E la verifica di regolarità è riferita alla intera situazione aziendale posto che vi è unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. E' pertanto da escludere che INPS o INAIL, interpellate sulla regolarità contributiva di una determinata ditta, possano rilasciare la certificazione limitatamente ad una struttura periferica cui la richiesta viene avanzata, anche trattandosi di DURC riferito ad uno stato di avanzamento.

Non è superfluo segnalare che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota prot. 25/I/0002605 del 20 febbraio 2009 è intervenuto in ordine ad alcune problematiche inerenti il DURC. L'Ance aveva inoltrato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale in merito alla corretta interpretazione delle norme poste a fondamento della responsabilità solidale nel contratto di subappalto e del rilascio del DURC nell'ambito di lavori pubblici. La questione nasceva proprio dalla circostanza che Inps e Inail non sono in grado di attestare la regolarità contributiva con riferimento al singolo appalto. Il punto sta proprio nel fatto che il DURC è un documento che attesta la regolarità d'impresa nel suo complesso, "senza che sia possibile per una medesima impresa essere considerata regolare o irregolare a seconda dei cantieri o opere prese in considerazione" (V. nota Ministero citata). E tale principio costituisce regola generale che scaturisce dalla necessità di introdurre meccanismi che possano dar luogo ad una selezione di imprese che operano sul mercato, consentendo alle sole imprese che agiscono, complessivamente, su un piano di regolarità di avere rapporti negoziali con la pubblica amministrazione.

Se a tali principi, si aggiunge l'osservazione che, nel caso di specie, il DURC, pur riferito ad un SAL era rilasciato dallo sportello unico previdenziale della C.E.M.A. provincia di Cagliari alla Controinteressata s.r.l. con sede in Cagliari e attestava la regolarità dell'Impresa con il versamento dei contributi al 30.01.2009, è all'evidenza escluso, che quel DURC si potesse riferire ad un singolo cantiere.

La censura pertanto è infondata.

Si legga anche

Roma, 26 Luglio 2005, Circolare n. 92

OGGETTO:

Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SOMMARIO:

p Decreto Legislativo n.276/2003;

- p Legge n.266/2002;
- p Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- p Decreto Legislativo n.157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- p Decreto Legislativo n.358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- p Decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- p Decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- p Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- p Decreto Legislativo n.196/2003.

1.PREMESSA

La Legge n.266/2002 ed il Decreto Legislativo n.276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti regolarità").

Il DURC rappresenta un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.

In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente,

in occasione dell'ampliamento dell'oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.

Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente Circolare, hanno, tra gli altri, l'obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative avviate sul territorio in via sperimentale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.U.R.C.

A)Oggetto

La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA).

La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto[1], ma anche gli appalti di servizi e forniture[2]. La sfera di operatività è altresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.

Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.

In questa circolare verranno rese indicazioni sulle problematiche relative all'edilizia sia con riguardo ai lavori pubblici che a quelli privati.

B) Richiedenti il DURC

Sulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale del Documento Unico è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari).

Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA[3].

C) Rilascio del DURC

Ai fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue:

[1] Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

2 Decreti Legislativi n.358/1992 e n.157/1995 e successivi.

3 Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co.3 Legge n.109/1994).

I) Appalti pubblici:

Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi[4]. Per la verifica di tali dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3.

Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia, la certificazione di regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:

per la verifica della dichiarazione;
per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
per la stipula del contratto;
per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
per il collaudo e del pagamento del saldo finale.

L'adempimento previsto dall'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55 può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste.

Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale.

II) Lavori privati in edilizia:

· prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.

III) Attestazione SOA:

prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

4 Art. 46, comma 1, lettera p) e art.77 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 così come modificato dall'art. 15 della Legge n.3/2003.

3. REQUISITI REGOLARITA'

A) Requisiti generali

L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto III), rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica dell'autocertificazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".

In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita:

I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:

che sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all'importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
che non esistano inadempienze in atto;
che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.
L'impresa è altresì regolare quando:

vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

II) Ai fini INAIL, l'azienda è regolare quando:

risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.
L'impresa è altresì da intendersi regolare quando:

il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell'appalto;
vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art. 45, comma 2, del DPR 30 giugno 1965 n. 1124);
· siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
· vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

III) Ai fini della Cassa Edile:

- la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornir mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle imprese;
- l'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- condizione per la regolarità dell'impresa, anche ai fini del successivo punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale;
- per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;
- il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9 comma 76 Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative nell'ambito del settore edile.

B) Subappalto

Nel caso specifico del subappalto, l'impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per

l'impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere

rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri sopra esposti[5].

Nel caso di subappalto, l'impossibilità di dichiarare la propria regolarità per l'impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.

4. PROCEDIMENTO DURC

Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia della richiesta.

Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica[6]; lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso di presentazione della richiesta per le vie tradizionali.

5 Autorizzazione al subappalto ex art.18 Legge n.55/1990.

6 In attesa di definizione delle procedure di accreditamento ai servizi telematici, i soggetti richiedenti diversi dalle imprese non ancora in possesso delle relative chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamente allo Sportello "fisico".

A) Modalità di richiesta

Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.

Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.

In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.

La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:

- Portale orizzontale (<http://www.sportellounicoprevidenziale.it/>) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;
- Portale verticale INAIL (<http://www.inail.it/>) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (<http://www.inail.it/>) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).

In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l'utente (azienda o intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati, della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti. In caso di accesso tramite il Portale telematico "Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari) appositi codici di accesso.

Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall'utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.

La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il CIP, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.

In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o intermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta tramite posta.

Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della stessa (compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla procedura come "obbligatori"). Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse, assegnandogli il termine di 10 giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.

L'operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.

Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti convenzionati).

B) Modalità di rilascio

Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.

Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.

Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.

Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.

La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.

L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

C) Tempi di rilascio

La Cassa Edile competente per territorio provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sé ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti.

Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori – cfr. “modalità di rilascio”).

Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell'impresa.

Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio-assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili stante la natura privata di tali Organismi).

Pertanto, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.

Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.

Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R)[7]. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest'ultima.

D) Periodo di validità

Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all'INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'art. 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità.

7 Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall'impresa stessa al momento della richiesta.

5. PRECISAZIONI

Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC originale da parte della Struttura competente.

L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.

Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.

Non avendo il DURC effetti liberatori per l'impresa, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA).

Per l'INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro.

Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni, che confermano o non confermano la regolarità dell'impresa.

Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso.

Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda a tutte le Strutture di adeguare la propria organizzazione alle attuali esigenze, attenendosi scrupolosamente alle nuove disposizioni.

Il Direttore Generale

Crecco

Ed inoltre

REQUISITI REGOLARITA'

Ai fini del rilascio del DURC nelle materie oggetto della presente Circolare, INPS ed INAIL sono tenuti a verificare la regolarità contributiva sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché l'osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La verifica della regolarità, riferita all'intera situazione aziendale, deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del DURC.

Resta fermo che per la verifica della dichiarazione di regolarità autonomamente effettuata dall'impresa, la regolarità deve essere rilevata alla data della suddetta dichiarazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Per tale motivo, l'impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti di regolarità e correttezza previsti per l'impresa appaltatrice e dunque, anche per essa, il DURC deve essere rilasciato sull'intera situazione aziendale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

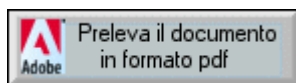


INPS Servizi



Circolare numero 122 del 30-12-2005.htm

Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività. Testo congiunto INPS/INAIL.



**Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Entrate Contributive
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni**

Roma, 30 Dicembre 2005

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 122

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività. Testo congiunto INPS/INAIL.

SOMMARIO: *Dopo aver indicato le norme che regolano la materia, la circolare tratta le modalità per la richiesta e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per le imprese diverse da quelle edili.*

QUADRO NORMATIVO

- Legge n.266/2002;
- Decreto Legislativo n.157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n.358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n.289/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n.196/2003;

Premessa

Con circolare a testo congiunto approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr del 12 luglio 2005^[1] sono state emanate istruzioni per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con riferimento agli appalti pubblici e privati in edilizia.

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL.

L'art. 2 della Legge n.266/2002 ha esteso l'obbligo del DURC anche per le altre tipologie di appalti nonché per la gestione di servizi ed attività in convenzione o concessione con enti pubblici, prevedendo, altresì, che le modalità di rilascio del DURC siano convenzionalmente stabilite da INPS ed INAIL.

In questo senso i due Istituti hanno provveduto con apposita Convenzione stipulata in data 3 dicembre 2003.

Un ulteriore ampliamento della sfera di applicazione della Legge n. 266/2002, inoltre, è stato previsto dal collegato fiscale alla Finanziaria 2006, secondo il quale le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari^[2].

Con la presente Circolare, quindi, si forniscono disposizioni in merito alle modalità di richiesta e rilascio del DURC per le specifiche tipologie sopra indicate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DURC

A) Oggetto

La presente Circolare disciplina le modalità di richiesta e di rilascio del DURC per gli appalti di servizi e forniture, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione non associate ad appalti di lavori, nonché per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori e per ottenere agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni disciplinati dalla rispettiva normativa di settore.

B) Richiedenti il DURC

Richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i propri intermediari provvisti di delega (consulenti del lavoro ed associazioni di categoria).

Sono altresì soggetti richiedenti anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti e gli Enti a rilevanza pubblica appaltanti.

C) Rilascio del DURC

Al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi. Per la verifica di tali dichiarazioni a cura della Stazione Appaltante dovrà essere richiesto il DURC sulla base dei requisiti elencati nel successivo punto 3.

Il DURC dovrà inoltre essere richiesto:

Appalti pubblici di forniture

- per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
- per la stipula del contratto (ove previsto)
- per l'emissione del certificato di pagamento
- all'atto del pagamento finale

Appalti pubblici di servizi

- per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa)
- per la stipula del contratto (ove previsto)
- all'atto della regolare esecuzione
- alla liquidazione di ogni fattura^[3]

Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione^[4]

- per l'aggiudicazione del servizio o dell'attività (ove pretesa)
- per la stipula della relativa convenzione o il rilascio della concessione (ove previsto)

Iscrizione Albo Fornitori, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni

- prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

3. REQUISITI REGOLARITA'

Ai fini del rilascio del DURC nelle materie oggetto della presente Circolare, INPS ed INAIL sono tenuti a verificare la regolarità contributiva sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché l'osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La verifica della regolarità, riferita all'intera situazione aziendale, deve essere effettuata sulla base degli elementi rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del DURC.

Resta fermo che per la verifica della dichiarazione di regolarità autonomamente effettuata dall'impresa, la regolarità deve essere rilevata alla data della suddetta dichiarazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Per tale motivo, l'impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti di regolarità e correttezza previsti per l'impresa appaltatrice e dunque, anche per essa, il DURC deve essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri di seguito indicati:

A) Requisiti INPS

L'impresa è da considerarsi regolare quando:

- sussiste la correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- si accerta che i versamenti effettuati corrispondono all'importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- non esistono inadempienze in atto;
- non esistono note di rettifica notificate, non contestate e non pagate;
- vi è richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente ha espresso parere favorevole motivato;
- vi sono sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
- è stata inoltrata istanza di compensazione per la quale è stato documentato il credito;
- vi sono crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.

Va altresì precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art.26 del Decreto Legislativo n.46/1999, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato

dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Si fa presente che, per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

B) Requisiti INAIL

L'impresa è da considerarsi regolare quando:

- risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
- ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto all'attività esercitata ed alla dimensione aziendale;
- ha versato quanto dovuto per premi ed accessori;
- il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, all'attività effettivamente esercitata;
- vi è richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, è stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
- vi sono sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art.45 co.2 del Decreto del Presidente della Repubblica n.1124/1965);
- sono state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifica che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
- vi sono crediti iscritti a ruolo per i quali la struttura ha disposto la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Va altresì precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità può essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art.24 del Decreto Legislativo n.46/1999, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

4. PROCEDIMENTO DURC

Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato secondo le istruzioni riportate a tergo in base alla tipologia della richiesta.

Il modulo sarà disponibile on-line nei siti di seguito elencati e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica; lo stesso sarà altresì disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale di INPS e INAIL per la presentazione della richiesta per le vie tradizionali.

A) Modalità di richiesta

Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica

(modalità principale) ovvero tramite l'accesso ai consueti canali delle Strutture Territoriali di INPS o INAIL.

In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.

La richiesta del DURC per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:

- Portale orizzontale (<http://www.sportellounicoprevidenziale.it/>) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica appaltanti;
- Portale verticale INAIL (<http://www.inail.it/>) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (<http://www.inail.it/>) per aziende ed intermediari.

L'utente, per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.).

In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del DURC, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche all'altro Ente. In caso di accesso tramite il Portale orizzontale verranno rilasciati alle tipologie di utenti diverse da aziende ed intermediari appositi codici di accesso.

Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall'utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.

La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo le relative informazioni presso qualsiasi Struttura Territoriale di INPS o di INAIL.

In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o intermediario) può rivolgersi indifferentemente presso ogni Struttura Territoriale di INPS o INAIL, identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando agli stessi il modulo di richiesta tramite posta.

Laddove peraltro la regolarità contributiva debba essere attestata da un unico Ente (come nel caso delle imprese agricole per le quali vige il sistema unificato di accertamento e riscossione gestito dall'Inps), il modulo di richiesta deve essere inviato a quest'ultimo.

Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della richiesta. Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse assegnandogli il termine di dieci giorni con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.

Il ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della pratica. Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti).

B) Modalità e tempi di rilascio

Il DURC deve essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio-assenso.

Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.

Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio) e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa un termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.

Decorso inutilmente tale termine, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.

La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.

L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, è poi sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento e viene inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

L'Ente che rilascia il DURC provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sé ed attesta quanto verificato dall'altro Ente.

Il DURC verrà rilasciato da INPS nei seguenti casi:

- l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INPS;
- l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INPS come ente deputato al rilascio;
- l'utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una Struttura Territoriale dell'INPS.

Il DURC verrà rilasciato da INAIL nei seguenti casi:

- l'utente ha inoltrato la richiesta del DURC per via telematica accedendo alla procedura tramite il portale verticale INAIL;
- l'utente ha inoltrato la richiesta DURC per via telematica direttamente tramite il portale orizzontale ed ha scelto l'INAIL come ente deputato al rilascio;
- l'utente ha inoltrato richiesta cartacea ad una Struttura Territoriale dell'INAIL.

Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui entrambi gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto" dell'eventuale sospensione a fini istruttori).

Qualora uno solo degli Enti certifichi l'irregolarità dell'impresa, verrà rilasciato un DURC attestante la non regolarità.

Il DURC verrà emesso anche nel caso in cui uno degli Enti non si sia pronunciato in tempo utile e si sia per esso perfezionato il silenzio-assenso. A tale proposito, le Strutture devono porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio-assenso per decorso del termine.

Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R)^[5]. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest'ultima.

C) Precisazioni

Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati può essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC originale da parte della Struttura competente.

Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.

Non avendo il DURC effetti liberatori per l'impresa, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni che confermano o non confermano la regolarità dell'impresa.

Il Direttore Generale
Crecco

^[1] Circolare a testo congiunto pubblicata da INAIL con Circolare n.38/2005, da INPS con Circolare n.[92/2005](#) e dalle Casse Edili con nota della Commissione Nazionale Paritetica n.272/2005.

^[2] Art. 10, comma 7, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

^[3] Nel solo caso dei servizi di pulizia (art.5 Legge n.82/1994);

^[4] Non associate ad appalti di lavoro; in caso contrario devono essere seguite le disposizioni previste per gli appalti di lavori edili di cui alla Circolare a testo congiunto citata nella nota n.1.

^[5] Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate in fase di richiesta

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 292 del 10 marzo 2010 emessa dal Tar Sardegna, Cagliari

N. 00292/2010 REG.SEN.
N. 00565/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Ricorrente S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Montaldo, Ignazio Scuderi, Enrico Ferrero, con domicilio eletto presso quest'ultimo avvocato in Cagliari, corso Vittorio Emanuele 1;

contro

Comune di Villasimius, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Candio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, viale Regina Margherita n. 56;

nei confronti di

Controinteressata S.r.l. in proprio e Mandataria Rti, Controinteressata due in proprio e Mandante Rti, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Nicolini, Emanuela Vargiu, con domicilio eletto presso Antonio Nicolini in Cagliari, via Cugia n. 29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei verbali di gara del 25 febbraio 2009, dell'11, del 18 e del 23 marzo 2009, relativi al pubblico incanto indetto dal Comune di Villasimius per affidare i lavori di

costruzione di un edificio scolastico destinato a scuola dell'obbligo, nella parte in cui è stato illegittimamente ammesso il raggruppamento temporaneo costituendo fra le imprese Controinteressata ed Controinteressata due, nonché l'aggiudicazione provvisoria disposta col verbale del 23 marzo 2009, in favore del medesimo raggruppamento controinteressato;

di ogni altro atto presupposto e connesso ivi compresi eventuali atti di natura istruttoria e connesso alla valutazione sull'anomalia dell'offerta di raggruppamento controinteressato ex art. 87 del decreto legislativo 163/06.

- della determinazione del 25 marzo 2009 n. 15, con cui il Dirigente Responsabile Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Villasimius ha approvato i verbali di gara del 25 febbraio 2009, dell' 11, del 18 e del 23 marzo 2009, relativi al pubblico incanto dal Comune di Villasimius per affidare i lavori di "costruzione di un edificio scolastico destinato a scuola dell' obbligo" da realizzarsi nel medesimo Comune di Villasimius, in via Leonardo Da Vinci, aggiudicando gli stessi lavori in via definitiva all' ATI CONTROINTERESSATA;

- nonché ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale (ivi compresi ove occorra e nei limiti d'interesse appresso indicati, il verbale di consegna dei lavori del 2 luglio 2009, il contratto d'appalto stipulato con la controinteressata lo stesso 2 luglio 2009, nonché la determina a contrarre ovvero il provvedimento, comunque denominato, di data ed estremi sconosciuti, con cui è stata autorizzata la stipula del medesimo contratto).

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villasimius e di Controinteressata Srl in proprio e Mandataria Rti e di Controinteressata due in proprio e Mandante Rti;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente partecipava al pubblico incanto indetto dal Comune di Villasimius per l'affidamento dei lavori di costruzione di un edificio scolastico destinato a scuola dell'obbligo.

La gara si svolgeva nelle sedute del 25 febbraio 2009 dell'11, del 18 e del 23 marzo 2009. Con l'ultimo verbale veniva aggiudicata provvisoriamente la gara all'ATI Controinteressata e Controinteressata due.

La ricorrente si classificava seconda.

Avverso gli atti indicati in epigrafe insorgeva la ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

violazione della lex specialis, nonché dell'articolo 2 del d.l. 25 settembre 2002 n. 210 come convertito dalla legge 22.11.2002 n. 266, dell'articolo 3 del d.lgs. 494 del 1996, violazione degli artt. 38 del d.lgs. 163 del 2006 e 17 comma 1 lett. e) del d.P.R. 34 del 2000, eccesso di potere per violazione del d.m. 24.10.2007, delle circolari Inail 25 luglio 2005 n. 38 e Inps 26 luglio 2005 n. 92, nonché del testo congiunto dell'accordo approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 12 luglio 2005 con la nota n. 230/segr., eccesso di potere per travisamento, difetto di presupposti e di istruttoria;

violazione della lex specialis e degli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. 163 del 2006, nonché della L.R. 7 agosto 2005 n. 5 ed in particolare gli artt. 17 e 18, violazione dell'art. 3 L. 241 del 1990, violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza,

imparzialità e buon andamento, eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, di istruttoria e di presupposti, nonché per travisamento.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di misura cautelare.

Si costituiva il Comune di Villasimius contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituiva altresì l'ATI CONTROINTERESSATA chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 22.06.2009 la ricorrente depositava memoria difensiva.

Alla camera di consiglio del 24.06.2009 la domanda di sospensione degli atti impugnati veniva rigettata con ordinanza n. 262/09.

Il Consiglio di Stato alla camera di consiglio del 28 luglio 2009, in riforma della citata ordinanza del T.a.r. accoglieva l'appello ai soli fini di una sollecita definizione nel merito del ricorso.

In data 21.09.2009 la ricorrente depositava atto di motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti e provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo del giudizio e per l'annullamento:

della determinazione del 25 marzo 2009 n. 15 di approvazione dei verbali di gara; di ogni altro atto e provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per il risarcimento del danno in forma specifica ex art. 35 del d.lgs. 80 del 1998 mediante declaratoria del diritto della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto ed in via subordinata per equivalente (previa, ove occorra, accertamento anche incidenter tantum e/o declaratoria della inefficacia e/o nullità del contratto di appalto stipulato in data 2 luglio 2009).

In data 2.10.2009, la stessa ricorrente, depositava istanza di cancellazione dal ruolo sospensive, considerato che il Comune di Villasimius, a seguito dell'ordinanza del

Consiglio di Stato del 28 luglio 2009 ha adottato determinazione dirigenziale del 3 agosto 2009 n. 59 di sospensione lavori.

In data 25.11.2009 l'ATI Controinteressata – Controinteressata due depositava memoria difensiva.

In data 26.11.2009 il Comune di Villasimius depositava memoria difensiva.

Altra memoria difensiva veniva depositata dalla difesa della ricorrente.

Alla udienza pubblica del 2.12.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Una sintesi delle censure della ricorrente è necessaria al fine di risolvere la controversia all'esame del Collegio.

La ricorrente contesta:

che l'ammissione dell'ATI Controinteressata sarebbe illegittima in quanto la mandataria della stessa ATI avrebbe dimostrato la propria condizione di regolarità previdenziale e contributiva allegando un DURC inidoneo in quanto relativo ad un singolo stato di avanzamento lavori e quindi ad un singolo cantiere e non riferito allo stato globale dell'impresa;

la correttezza della formulazione e composizione della offerta economica proposta dall'ATI CONTROINTERESSATA; la ditta poi risultata aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa secondo la prospettazione della ricorrente poiché:

l'ATI CONTROINTERESSATA avrebbe presentato un ribasso percentuale artatamente formulato e basato su dati carenti e su dichiarazioni false; tali dati sarebbero erronei e falsi anzitutto con riferimento al costo della manodopera;

sotto altro profilo, sempre secondo la ricorrente, la controinteressata si sarebbe resa responsabile di plurime e reiterate false dichiarazioni relativamente a componenti essenziali della propria offerta economica incorrendo in tal modo in una ulteriore causa di esclusione;

l'ammissione alla gara dell'ATI CONTROINTERESSATA risulterebbe altresì illegittima in quanto, a causa delle false e carenti dichiarazioni rese in relazione alla indicazione del costo della manodopera, essa avrebbe di fatto omesso di giustificare in via preventiva la propria offerta con riferimento ad una sua componente essenziale presentando pertanto una offerta che sarebbe inammissibile in quanto sprovvista delle giustificazioni preventive richieste a pena di esclusione dalla stessa lex specialis;

l'ATI CONTROINTERESSATA avrebbe poi commesso rilevanti errori nella formulazione dell'offerta in quanto avrebbe omesso di computare ai fini della stima delle spese generali l'incidenza della voce relativa alle imposte e tasse; tale voce non figurerebbe in nessuno dei prospetti e delle relazioni poi allegate dall'ATI CONTROINTERESSATA a giustificazione della propria offerta.

Con l'atto di motivi aggiunti, la ricorrente censura la determina dirigenziale 15/09 per illegittimità in via derivata per le stesse ragioni dedotte col ricorso introduttivo.

La ricorrente censura poi in via diretta la determina 15/09 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 79 del d.lgs. 163 del 2006, violazione del giusto procedimento e delle garanzie partecipative di cui alla L. 241 del 1990, violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, violazione dell'art. 3 della legge 241 del 1990 e difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per sviamento e difetto di presupposti.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto si va di seguito ad esporre.

Il primo motivo non è fondato.

Risulta dagli atti di causa che la CONTROINTERESSATA ha presentato un DURC riferito ad uno stato d'avanzamento lavori pubblici alla data del 30.01.2009. Ebbene, il Collegio ricorda che il DURC è un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell'azienda richiedente sulla base della sua posizione

complessiva secondo un riscontro di natura telematica a livello nazionale, indipendentemente dall'ufficio periferico al quale la richiesta viene presentata. In tal senso possono essere citate le circolari INPS n. 92 del 26 luglio 2005 e n. 122 del 30 dicembre 2005.

Le modalità di richiesta e di rilascio del DURC sono strutturate secondo una impostazione unificatrice degli adempimenti sia dei richiedenti sia degli enti competenti alla riscossione delle contribuzioni previdenziali. E la verifica di regolarità è riferita alla intera situazione aziendale posto che vi è unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi.

E' pertanto da escludere che INPS o INAIL, interpellate sulla regolarità contributiva di una determinata ditta, possano rilasciare la certificazione limitatamente ad una struttura periferica cui la richiesta viene avanzata, anche trattandosi di DURC riferito ad uno stato di avanzamento.

Non è superfluo segnalare che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota prot. 25/I/0002605 del 20 febbraio 2009 è intervenuto in ordine ad alcune problematiche inerenti il DURC.

L'Ance aveva inoltrato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale in merito alla corretta interpretazione delle norme poste a fondamento della responsabilità solidale nel contratto di subappalto e del rilascio del DURC nell'ambito di lavori pubblici. La questione nasceva proprio dalla circostanza che Inps e Inail non sono in grado di attestare la regolarità contributiva con riferimento al singolo appalto. Il punto sta proprio nel fatto che il DURC è un documento che attesta la regolarità d'impresa nel suo complesso, "senza che sia possibile per una medesima impresa essere considerata regolare o irregolare a seconda dei cantieri o opere prese in considerazione" (V. nota Ministero citata). E tale principio costituisce regola generale che scaturisce dalla necessità di introdurre

meccanismi che possano dar luogo ad una selezione di imprese che operano sul mercato, consentendo alle sole imprese che agiscono, complessivamente, su un piano di regolarità di avere rapporti negoziali con la pubblica amministrazione.

Se a tali principi, si aggiunge l'osservazione che, nel caso di specie, il DURC, pur riferito ad un SAL era rilasciato dallo sportello unico previdenziale della C.E.M.A. provincia di Cagliari alla Controinteressata s.r.l. con sede in Cagliari e attestava la regolarità dell'Impresa con il versamento dei contributi al 30.01.2009, è all'evidenza escluso, che quel DURC si potesse riferire ad un singolo cantiere.

La censura pertanto è infondata.

Il secondo motivo di ricorso è invece fondato nei limiti di quanto si va appresso ad esporre.

Ed invero, ad una attenta analisi le incongruenze rilevate dalla ricorrente in ordine all'offerta dell'ATI Controinteressata sono condivisibili e determinano l'accoglimento del ricorso.

Sono fondate le contestazioni riferite ai dati dei trattamenti salariali minimi e inderogabili.

Se è vero che laddove l'Amministrazione consideri congrua l'offerta sulla base delle spiegazioni fornite dal concorrente in sede di verifica dell'anomalia, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su una articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, essendo sufficiente anche una motivazione "per relationem", contrariamente a quanto avviene nell'opposta ipotesi in cui si concluda per l'anomalia dell'offerta, ciò non significa che sia preclusa ad altro concorrente la possibilità di sollecitare in sede giurisdizionale la valutazione della legittimità dell'operato dell'Amministrazione (sia pure nei limiti del sindacato consentito). Ed allora, potendo in questo caso legittimamente mancare una espressa e analitica motivazione, l'impugnazione delle determinazioni della stazione appaltante non

potrà che concentrarsi sulle giustificazioni fornite dal concorrente, al fine di censurare indirettamente il giudizio positivo al riguardo formulato dall'Amministrazione medesima (Consiglio Stato , sez. IV, 30 ottobre 2009 , n. 6708).

E' quello che è avvenuto nel caso posto all'attenzione del Collegio, in cui, le contestazioni circa il calcolo della manodopera, sono ampiamente condivisibili.

Nella relazione del 4 marzo 2009 l'ATI Controinteressata ha affermato che il calcolo del costo della manodopera sarebbe stato effettuato sulla base delle rilevazioni ufficiali relative alla Provincia di Cagliari effettuate nel mese di dicembre del 2008. Tali rilevazioni non esistono. Esse risalgono al giugno 2008. Ciò costituisce un primo elemento di incongruenza del quale la Commissione non ha dato conto.

Un secondo elemento di incongruenza nella valutazione sta nel fatto che le voci indicate dall'ATI Controinteressata che concorrono alla definizione del costo della manodopera sono effettivamente inferiori rispetto alle rilevazioni ufficiali della provincia di Cagliari (quelle già citate del 2008). Di ciò, la ricorrente ha dato analitica dimostrazione in ricorso.

Nessuna istruttoria sul punto ha disposto la Commissione le cui valutazioni sono in questo caso sindacabili da questo Giudice perché manifestamente irrazionali. La commissione si è limitata ad affermare di avere riscontrato i costi unitari della manodopera ritenendoli conformi ai compensi minimi dei contratti collettivi nazionali applicati nella provincia di Cagliari. Così non è.

Va ricordato che l'art. 86 comma 3 bis recita: "Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve

essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”.

Vi sono poi ulteriori contestazioni sulle congruità dell'offerta. La ricorrente si sofferma, in particolare, sulla voce imposte e tasse.

Le voci contestate non sono state oggetto di rilevazione da parte della commissione di gara

con conseguente fondatezza delle contestazioni della ricorrente circa l'erroneità di elementi essenziali dell'offerta dell'ATI Controinteressata. Di qui l' illegittimità dell'operato della Commissione che è incorsa in un difetto di istruttoria nel controllo circa la concreta sostenibilità dell'offerta.

Non è invece fondata quella parte della censura secondo cui le dichiarazioni presentate in sede di offerta avrebbero dovuto portare all'esclusione siccome false.

In relazione alla valutazione di un'offerta, una cosa è il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dei c.c.n.l. di categoria, altra cosa è la determinazione del costo del lavoro in misura inferiore rispetto a quella rilevata periodicamente nelle apposite tabelle dal Ministro del lavoro, rispetto alla quale, essendo espressamente ammessa dalla legge la possibilità di presentare giustificazioni, non può certo ipotizzarsi un'automatica esclusione dalla procedura. L'offerta può essere qualificata inadeguata ma non caratterizzata da falsità delle dichiarazioni.

Nemmeno è fondata quella parte della censura in cui si contesta la mancanza delle giustificazioni preventive. Ciò, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto portare alla esclusione della ATI Controinteressata.

La censura non è fondata in quanto la controinteressata ha rispettato le previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del disciplinare di gara.

Con l'atto di motivi aggiunti vengono riproposte le censure già dedotte con il ricorso introduttivo ma viene proposta una censura ex novo:

violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 79 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i., violazione del principio del giusto procedimento e delle garanzie partecipative di cui alla L. 241 del 1990, violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, nonché dei principi di buon andamento, trasparenza imparzialità, irragionevolezza e correttezza dell'azione amministrativa.

La censura non è fondata.

Lo standstill period, prima dettato dall'art. 14 d.lgs. n. 190 del 2002 solo per le infrastrutture strategiche è stato poi generalizzato dall'art. 11 comma 10 del Codice degli Appalti, secondo il quale “ il contratto non può comunque essere stipulato prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79”.

La norma ha poi inserito una deroga, per il caso di “ motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine”.

Va precisato che la norma di cui all'art. 11, comma 10 d.lgs. n. 163/2006, secondo la quale «il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione» ha natura sostanziale ed è indirizzata alle stazioni appaltanti e non già al giudice, che resta vincolato, nell'applicazione, a quella - di carattere processuale - contenuta nel citato art. 246, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, rispetto alla quale essa

deve necessariamente recedere, di fronte all'interesse pubblico alla sollecita realizzazione delle opere di che trattasi, senz'altro prevalente su quello particolare delle società controinteressate; l'annullamento dell' affidamento, pertanto, non comporta la caducazione del contratto già stipulato.

In ordine alla domanda di reintegrazione in forma specifica presentata dalla ditta ricorrente, va ricordato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda volta ad accertare, con efficacia di giudicato, l'inefficacia del contratto stipulato con la Pubblica amministrazione, la cui aggiudicazione sia stata annullata dal giudice amministrativo, con conseguente estraneità alla cognizione dello stesso in ordine alla domanda di reintegrazione in forma specifica; peraltro, considerato che la sentenza di annullamento dell'aggiudicazione determina in capo all'Amministrazione soccombente l'obbligo di conformarsi alle relative statuizioni e di orientare conseguentemente la sua ulteriore azione, qualora essa non si conformi puntualmente ai principi contenuti nella sentenza oppure non constati le conseguenze giuridiche che da essa discendono o ancora nel caso di successiva sua inerzia, l'interessato può instaurare il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo, nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, ben può sindacare in modo pieno, completo e soddisfacente per il ricorrente l'attività posta in essere dall'Amministrazione o il suo comportamento omissivo, adottando tutte le misure (direttamente o per il tramite di un commissario) necessarie ed opportune per dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza e per consentire una corretta riedizione del potere amministrativo (Consiglio Stato , sez. V, 19 maggio 2009 , n. 3070)

Una volta dichiarata illegittima l'aggiudicazione di una gara il giudice amministrativo non può accogliere la domanda di reintegrazione in forma specifica mediante affidamento alla ricorrente del servizio in contestazione, non avendo giurisdizione sulla sorte del contratto che risulta essere stato stipulato ed in corso di esecuzione.

Nemmeno può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni per equivalente pecuniario, posto che è indiscutibile che nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto aggiudicazioni di gare di appalto, non sono configurabili sempre e comunque interessi legittimi la cui tutela porti ad un risultato garantito; in altre parole, la lesione di tali interessi, accertata nel giudizio di legittimità, non conduce necessariamente in via immediata e diretta all'aggiudicazione della gara in favore dell'impresa ricorrente.

Ciò comporta che, allo stato, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento per equivalente, occorrendo attendere le successive determinazioni dell'amministrazione per verificare se la posizione soggettiva vantata dalla ricorrente sarà rimasta definitivamente insoddisfatta.

La domanda risarcitoria deve per tutti questi motivi essere rigettata.

Si deve, da ultimo, respingere la domanda presentata dalla difesa dell'ATI Controinteressata volta alla cancellazione di frasi offensive dagli scritti difensivi della ricorrente.

Il Collegio ritiene che le stesse siano state utilizzate nell'ambito di una normale dialettica difensiva.

Occorre difatti ricordare che la cancellazione di frasi o parole ingiuriose contenute negli scritti difensivi è rimessa al potere discrezionale del giudice, che può disporla anche d'ufficio a norma dell'art. 89 c.p.c. (Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2009 , n. 22186). Ebbene, siccome l'istituto della cancellazione dagli scritti difensivi di frasi sconvenienti ai sensi dell'art. 89 c.p.c. tutela il decoro e l'onore di una delle parti del processo, deve trovare applicazione, proprio al fine di non limitare arbitrariamente l'esercizio della difesa e della dialettica processuale, solo qualora le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa.

L'istanza deve, in definitiva, essere rigettata.

La natura della controversia ed il dispiegarsi della vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe così decide:

accoglie l'azione impugnatoria e per l'effetto annulla gli atti impugnati;

dichiara inammissibile la domanda di reintegrazione in forma specifica ai sensi di quanto esposto in motivazione;

rigetta la domanda di risarcimento per equivalente ai sensi di quanto esposto in motivazione;

rigetta la domanda della controinteressata volta alla cancellazione di frasi sconvenienti e offensive dagli scritti difensivi della ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO